



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18173

Data: 23/02/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 22/02/2019 relativo all'incontro (13160) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Meranarena (BZ) il 21/02/2019 tra HC Merano Junior U17 (522) e Milano Rossoblu U17 (604).

B) Precedenti:

Precedenti per Hockey Milano Rossoblu Srl (604):
 GSP18056 del 08/11/2018: ai sensi dell' Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione dell' Art. 5R) delle N.O.F.A. Comuni 2018/2019.
 GSP18167 del 20/02/2019: di €. 200,00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, Il parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art.5.2 delle N.O.F.A. Giovanili categoria Under 17 – 2018/2019, per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori inferiore a quello regolamentare

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Hockey Milano Rossoblu Srl (604)** di €. 300,00.- (trecento/00) ai sensi degli artt. 24, n.3, Il parte, lett. b) e 56, n.2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art.5.2 delle N.O.F.A. Giovanili categoria Under 17 – 2018/2019, per avere disputato l'incontro con un numero di giocatori inferiore a quello regolamentare.

D) Motivazione:

Hockey Milano Rossoblu Srl (604)

Il Giudice Sportivo

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che la squadra ospite pur indicando a referto tredici giocatori di movimento e due portieri, pari al numero minimo prescritto, era in grado di schierare sul campo di gara soltanto dodici giocatori, di cui dieci di movimento più due portieri, anziché i quindici (13 + 2) previsti inderogabilmente dall' art. 5.2. delle N.O.F.A. Giovanili – categoria U17 - 2018/2019;
- considerato che in base alle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019 attualmente in vigore, la violazione di tale regola **non è più sanzionata** con la perdita della gara a tavolino da parte della squadra in difetto, né ci si può appellare, al fine di decretare la sconfitta a tavolino, al solo disposto dell'art.30 del Regol. di Giustizia, ai sensi del quale tale grave sanzione si giustifica soltanto nei casi in cui si siano verificati, nel corso dell'incontro, *“fatti che abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento della manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità sportiva”*;
- ritenuto comunque che la segnalata violazione mantenga, anche sulla base dell' attuale normativa federale, il carattere di illiceità disciplinare, restando infatti immutati i presupposti, le finalità e soprattutto i valori etici tutelati dalle prescrizioni regolamentari sul punto (tutela della salute degli atleti);
- ritenuto, quindi, che la violazione della citata regola da parte delle società, pur non più punibile con la perdita della gara a tavolino, debba essere comunque sanzionata quanto meno con l'ammenda, prevista dall'art. 24, n.3, Il parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia, trattandosi di inosservanza di una regola di rilevanza primaria dettata dalle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019;



- considerato che la predetta società è recidiva, avendo commesso analoga infrazione in occasione del recente incontro disputato nell' ambito di questo stesso campionato, sempre nella categoria Under 17, contro la squadra dell' H.C. Gherdeina in data 16.02.2019 e che pertanto si rende necessario comminare un' ammenda superiore rispetto a quella di €. 200,00.- (duecento/00) all' epoca inflitta con decisione GSP 18167 dd.20.02.2019;
- ciò premesso, visti gli artt. 5.2 N.O.F.A. Giovanili categoria Under 17 2018/2019, 24, n.3, Il parte, lett. b) e 56, n.2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia

infligge

alla società Hockey Milano Rossoblù la sanzione pecuniaria dell' **ammenda di € 300,00.- (trecento/00)**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Milano Rossoblu Srl (604).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi